a cura di Pierguido Soprani, avvocato



Condotta abnorme e omessa informazione



Cassazione penale, sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 4513, Pres. Brusco. Rel. D'Isa

Prevenzione infortuni - Lavori di impiantistica elettrica - Condotta imprudente del lavoratore - Abnormità - Valutazione - Omessa informazione sulle procedure di lavoro - Non è tale - Responsabilità del Datore di lavoro -Valutazione - È responsabile

Il comportamento imprudente del lavoratore non può essere qualificato "abnorme", qualora risulti che esso sia stato determinato da cattiva informazione sull'uso dei mezzi da adottare nello svolgimento del lavoro affidatogli. La genericità o incompletezza del POS non è ex se indice di una mancata informazione professionale, la quale deve invece essere verificata in concreto, e deve altresì essere valutata in relazione alla concreta dinamica causale dell'infortunio.

NOTA

Il legale rappresentante di una società, subappaltatrice dei lavori d'installazione degli induttori elettrici annessi a una vasca di rivestimento, necessari a riscaldare un bagno di zinco, era stato condannato per l'infortunio di un dipendente che, colpito accidentalmente da uno degli induttori, del peso di 4,5 tonnellate, aveva riportato gravissime lesioni che ne avevano cagionato il decesso. Al fine di sollevare la parte inferiore dell'induttore (vincolato nella parte superiore), per creare un'intercapedine ed effettuare così le opere di isolamento e sigillatura, mediante spalmatura di materiale sigillante sulle superfici, l'operaio aveva deciso autonomamente di utilizzare una corda rinvenuta sul posto. Questa corda era stata poi ritenuta dai tecnici dell'ASL usurata e, comunque, non idonea allo scopo. Il lavoratore, dopo avere fissato il gancio del paranco per sollevare l'induttore, nonostante un collega di lavoro gli avesse detto che questo sistema non era corretto e che occorreva un sistema di aggancio denominato "Tirfor", mentre stava sistemando dei pezzi di legno tra la parte della vasca e l'induttore, nel frattempo sollevato con la corda, questa si era spezzata.

Il datore di lavoro, ricorrendo in Cassazione, ebbe a stigmatizzare la condotta del lavoratore come abnorme, atteso che lo stesso, con condotta improvvisa e autonoma, aveva deciso di utilizzare uno spezzone di corda certamente inidonea a sorreggere un carico di peso cosi rilevante qual era l'induttore. Sul decorso causale dell'infortunio non poteva poi avere influito l'asserita incompletezza del POS, poiché l'evento era risultato frutto della condotta imprudente e non diligente dell'operaio.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Sebbene nel POS della ditta le procedure di sicurezza relative al montaggio degli induttori della vasca di zincatura fossero generiche (pur essendoci un esplicito riferimento al sistema "Tirfor"), ha censurato la decisione della Corte di appello, secondo la quale il comportamento imprudente del lavoratore non poteva essere qualificato come "abnorme", posto che dalle testimonianze assunte era emerso che tutti i colleghi della persona offesa avevano dissentito circa l'uso della corda, visibilmente non idonea a sopportare il notevole peso dell'induttore da sollevare, tanto che uno dei colleghi, ribadendo la non correttezza del sistema di sollevamento che si stava per adottare, si era reso disponibile a trasportare sul posto il meccanismo, denominato Tirfor, predisposto per quella incombenza. Il Tirfor era proprio quel sistema di sollevamento che era indicato nel POS, con le annesse procedure da seguire in caso di suo utilizzo. Secondo la Cassazione, dunque, i compagni di lavoro non solo non avevano ritenuto corretta la procedura di sollevamento, ma erano anche a conoscenza di quale fosse il sistema idoneo, peraltro predisposto dal datore di lavoro. Ne deriva, hanno affermato i Giudici di legittimità, che «appare, illogico ritenere che il (lavoratore deceduto)

JIURISPRUDENZA

non ne fosse a conoscenza tanto più se si pone mente al fatto che egli era di qualifica superiore rispetto agli altri operai». Di qui l'annullamento della sentenza di appello, giacché il ragionamento della Corte territoriale, circa la non abnormità del comportamento del lavoratore, in quanto determinato da cattiva informazione sull'uso dei mezzi da adottare nello svolaimento del lavoro affidatoali, era del tutto condivisibile in astratto, ma non in concreto, per il mancato approfondimento dell'aspetto relativo alla mancata informazione della vittima dell'infortunio.



RSPP: responsabilità per assunzione



Cassazione penale, sez. IV, 31 gennaio 2013, n. 4958, Pres. Brusco, Rel. Romis

Sicurezza sul lavoro - Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione - Lavori di sollevamento con la gru - Ordine di lavoro impartito al gruista - Inidoneità del mezzo di sollevamento in rapporto al carico - Assunzione di una posizione di garanzia prevenzionistica da parte del RSPP - Valutazione - È tale

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che impartisca un ordine di lavoro assume con ciò, fattualmente, una concreta posizione di garanzia in relazione all'attività lavorativa in corso di svolgimento.

NOTA

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un'azienda era stato condannato per il reato di lesioni colpose gravi, per avere ordinato a un gruista di effettuare la movimentazione di una pala caricatrice del peso complessivo di 120-130 quintali, utilizzando una gru che, a causa del carico eccessivo, si era ribaltata contro un muro, determinando lo schiacciamento della cabina. Quale causa dell'infortunio era stata individuata l'instabilità del carico, in ragione dell'inidoneità del mezzo di sollevamento utilizzato per quel lavoro; secondo la perizia d'ufficio disposta dal Tribunale, «nel concreto, il peso sollevato eccedeva la capacità di sollevamento della gru il gruista non ha errato nella manovra l'autogrù non era idonea a compiere la predetta operazione». L'imputato aveva insistito nell'ordine di lavoro, malgrado l'operaio ali avesse inizialmente manifestato delle rimostranze, legate al peso eccessivo da movimentare. Insomma, il RSPP aveva mantenuto l'ordine perentorio di effettuare il lavoro, al quale il dipendente aveva dovuto sottostare visto il ruolo di fatto svolto dal RSPP e i suoi legami parentali con la proprietà, che lo avevano indotto a temere ritorsioni nella sua attività lavorativa, in caso di rifiuto. Questo contesto fattuale era stato confermato da un altro operaio che vi aveva assistito. Le testimonianze avevano anche concordemente confermato che l'imputato, oltre che risultare formalmente responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda, aveva di fatto il comando gestionale del cantiere, forte anche del legame familiare che intercorreva con il legale rappresentante del consorzio.

Con il ricorso per Cassazione l'imputato aveva dedotto, tra l'altro, di non avere compiti direttivi del cantiere, di non avere organizzato la manovra con la gru e che l'incidente era avvenuto per una manovra errata del lavoratore, tenuto a conoscere le caratteristiche di ingombro, di manovrabilità e di carico del macchinario, posto che il giudizio sull'opportunità del gruista di effettuare la manovra è del tutto autonomo e indipendente.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Secondo i Giudici della Suprema Corte, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che impartisca un ordine di lavoro assume con questo, in realtà, una concreta posizione di garanzia in relazione all'attività lavorativa in corso di svolgimento, secondo il consolidato principio in base al quale chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e a esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che siano presenti altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo.